

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006- 2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006—2007.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art.1 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato come segue:

- “1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 11.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o Ente o Istituzione di destinazione.
3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.”

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

L'art.2 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato come segue:

- “1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende

avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo,
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente

ART. 3- PROGRESSIONE VERTICALE TRA PROFILI

1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dagli Enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.

2. I Regolamenti degli Enti prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l'accesso al livello iniziale di ciascun profilo, riservate al personale in servizio del profilo immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali e di studio previsti per l'accesso al profilo superiore. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.

3. I regolamenti di Ente di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 35 del CCNL 07.04.2006-

4. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi al profilo immediatamente superiore a quello ricoperto e all'accesso esterno è definito dagli Enti – nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua – nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 35 del CCNL 07.04.2006- In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali. Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente determinata per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante i predetti pubblici concorsi.

5. I dipendenti inquadrati nel profilo immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.

PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO

ART. 4 — OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE

L'art.8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato come segue:
“

1. Le anzianità di servizio di cui all'art. 13, comma 3, del DPR n. 171/91 sono ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro. Tali anzianità **sono** ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni previo giudizio di merito formulato da apposita commissione dell'Ente.

2. L'art. 54, comma 6, terzo periodo, del CCNL 21.02.2002 è sostituito come segue: “I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5.”

3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del CCNL 21.02.2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di 4 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCN 21.02.2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n.88/89. Al personale appartenente a tali ex qualifiche gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilità.

4. A decorrere dal biennio 2004-5 le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, **almeno** con cadenza biennale per tutto il personale a tempo indeterminato.

5. Gli importi delle progressioni economiche di cui alla tabella D del CCNL 21.02.02 sono incrementati di € XX con decorrenza 31.12.07.”

ART. 5 – SOPPRESSIONE DEL PROFILO DI AUSILIARIO

1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso. Il personale in servizio è inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ente, nel livello VIII del profilo immediatamente superiore a quello di appartenenza.

ART. 6— AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.

ART. 7 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

ART. 8 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.9.2007, di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005, relativo al personale di cui al presente Capo.
2. Le risorse di cui al comma 1 continuano ad essere alimentate dalle seguenti voci:
 - a) quote di retribuzione individuale di anzianità;
 - b) eventuali somme di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
 - c) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) eventuali risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzino alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale.
3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

4. Si applica quanto previsto dal d.l. n.112/2008.

ART. 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7.10.1996 e dalle successive disposizioni contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dall'1.9.2007, il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7.10.1996 è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,5% della massa salariale 2005 del personale di cui al presente Capo.

RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 10 - OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE

L'art.15 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato come segue:

“

1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò, essi rappresentano un'area professionale di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale.
2. Conformemente alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11.3.2005 riguardante la "Carta europea dei ricercatori e un Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori", di cui la presente sezione costituisce una prima attuazione per quanto di competenza della disciplina contrattuale, i ricercatori e i tecnologi sono riconosciuti come professionisti con piena autonomia e totale responsabilità per quanto riguarda gli atti professionali e operativi e come parte integrante dell'Ente per il quale lavorano.
3. Gli Enti dovranno anche tenere conto della suddetta raccomandazione per quanto compete il rispettivo ambito regolamentare, valorizzando in particolare il ruolo di ricercatori e tecnologi negli organi di governo, consultivi e di programmazione scientifica degli Enti medesimi, attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL. Gli Enti si impegnano al contempo a sollecitare il Parlamento e il Governo ad adottare misure legislative idonee a rendere compatibile lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori e tecnologi con le indicazioni della Carta e del Codice.
4. In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza amministrativa per quanto attiene alla gestione della ricerca.
5. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
 - 1 – Dirigente di ricerca;
 - 2 – Primo ricercatore;
 - 3- Ricercatore.

6. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
- 1 – Dirigente tecnologo;
 - 2 – Primo tecnologo;
 - 3- Tecnologo.
7. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
8. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri. Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.
9. L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
10. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 9 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
11. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.

ART. 11 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella C, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella D.
3. A decorrere dal 1.1.2007, gli intervalli di tempo occorrenti per poter accedere alla fascia stipendiale successiva, sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima Tabella D.

ART. 12 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

ART. 13 – INDENNITA' VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. A decorrere dal 1.1.2007 l'indennità professionale prevista dall'art. 8, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-01, è incrementata degli importi mensili indicati nella Tabella E.

ART. 14 – RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli enti destinano, a decorrere dal 1.12.2007, un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo, finalizzato alla valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.

NORME DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 15- TELELAVORO

1. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le OO.SS., il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall'art. 21 del CCNL 21.02.02.

ART. 16- CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COLLETTIVA

L'art.28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è modificato con l'aggiunta della seguente lettera q).

“q) criteri per l'utilizzo, da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell'Ente.

ART. 17- TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

All'art.29 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 è aggiunto il seguente comma 2bis:

“2bis. La rappresentatività delle OO.SS. ammesse alla contrattazione nazionale a livello di Ente è quella definita dall'ARAN. Per la ripartizione dei permessi gli Enti applicano quanto previsto dal comma 4 dell'art.9 del CCNQ 7.08.1998 e successive modificazioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Per quanto riguarda il dato associativo resta fermo che le deleghe prese in considerazione sono quelle riferite al personale che, ai sensi del d.lgs. 165/01, concorrono alla formazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali.”

ART. 18- BUONO PASTO

1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a **€10,00**.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

1. Le Parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto.

ENEA

Art. 20 ENEA

- 1. L'ENEA in sede di contrattazione integrativa, oltre a definire le tabelle di equiparazione di cui all'art. 6 del CCNL 07.04.2006, procederà alla omogeneizzazione della normativa al fine della completa applicazione del CCNL degli Enti di ricerca ed alla definizione del fondo del salario accessorio, con particolare riferimento alla quota destinata all'indennità di Ente.**
- 2. In sede di contrattazione integrativa verranno definiti criteri, indirizzi e numerosità delle progressioni economiche e delle progressioni verticali, con risorse a valere sul bilancio dell'Ente propedeutiche alla definizione della tabella di equiparazione**
- 3. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è soppresso per l'Enea il profilo di ausiliario. Dal 31.12.2007 è soppresso il livello 3; il personale in servizio è inquadrato in pari data nel livello 4 del profilo immediatamente superiore a seguito di appositi corsi di formazione appositamente organizzati dall'Ente.**
- 4. Sino all'entrata in vigore della contratto integrativo di cui al comma 1, al personale dell'Ente continua ad applicarsi il CCNL ENEA, salvo quanto espressamente previsto dal presente CCNL**

ART. 21 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

- 3. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella F, alle scadenze ivi previste.**
- 4. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella G.**

ART. 22 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 21 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 23 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-05, sono incrementate a decorrere dal 1.12.2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente Capo.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.1.2007 ⁽¹⁾
Isp. Gen. r.e.	13,29	141,75
Dir. Div. r.e.	12,37	131,93
IV	10,68	113,91
V	9,68	103,22
VI	8,85	94,39
VII	8,10	86,36
VIII	7,63	81,41
IX	7,25	77,31

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
Isp. Gen. r.e.	28.829,03	30.370,55
Dir. Div. r.e.	26.831,10	28.265,82
IV	23.165,47	24.404,23
V	20.992,21	22.114,69
VI	19.196,51	20.222,99
VII	17.563,64	18.502,76
VIII	16.557,25	17.442,61
IX	15.723,15	16.563,87

Tabella C

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2006

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
da 0 a 3	19,25	14,58	10,53
da 4 a 7			
da 8 a 12			
da 13 a 16	27,50	19,91	14,56
da 17 a 22			
da 23 a 30			
da 31 in poi			

Incrementi mensili rideterminati della retribuzione tabellare dal 1.1.2007 ⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	II	III
da 0 a 3	163,00	123,42	89,16
da 4 a 7			
da 8 a 11			
da 12 a 16	232,79	168,56	123,26
da 17 a 22			
da 23 a 28			
da 29 in poi			

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella D

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2006

Valori in Euro per 12 mensilità

Anzianità	I	II	III
da 0 a 3	44.767,33	34.610,48	26.866,94
da 4 a 7	49.313,70	37.925,10	29.214,75
da 8 a 12	54.031,54	41.285,17	31.612,66
da 13 a 16	58.718,90	44.639,56	33.979,06
da 17 a 22	67.354,32	50.344,55	38.290,90
da 23 a 30	73.804,87	55.001,96	41.606,04
da 31 in poi	82.166,30	60.966,52	45.856,48

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2007

Valori in Euro per 12 mensilità

Anzianità	I	II	III
da 0 a 3	46.492,33	35.916,56	27.810,50
da 4 a 7	51.038,70	39.231,18	30.158,31
da 8 a 11	55.756,54	42.591,25	32.556,22
da 12 a 16	60.443,90	45.945,64	34.922,62
da 17 a 22	69.817,80	52.128,35	39.595,30
da 23 a 28	76.268,35	56.785,76	42.910,44
da 29 in poi	84.629,78	62.750,32	47.160,88

Tabella E

Incrementi dell'Indennità Valorizzazione Professionale

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Livello Ricercatore e Tecnologi	Indennità al 1.1.2001	Incremento dal 1.1.2007	Indennità dal 1.1.2007
I	119,30	14,26	133,56
II	99,16	11,85	111,01
III	85,22	10,19	95,41

Tabella F

Incrementi mensili della retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Rideterminato dal 1.1.2007 ⁽¹⁾
9.2	16,53	179,80
9.1	13,92	151,41
9	11,66	126,86
8.2 ^(*)	11,58	125,94
8.1 ^(*)	11,06	120,25
8	10,39	112,99
7	9,54	103,75
6	8,65	94,06
5	8,13	88,40
4	7,67	83,40
3	7,21	78,40

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

^(*) Gradino economico del livello 8.

Tabella G

Nuova retribuzione tabellare - ENEA

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
9.2	36.464,30	38.423,55
9.1	30.705,59	32.355,42
9	25.726,23	27.108,52
8.2 (*)	25.539,89	26.912,17
8.1 (*)	24.386,49	25.696,79
8	22.914,23	24.145,42
7	21.039,50	22.169,96
6	19.074,69	20.099,58
5	17.927,31	18.890,56
4	16.912,88	17.821,62
3	15.899,39	16.753,67

(*) Valori dei gradino economico del livello 8.